Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 novembre 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a trentuno posti di istitutore di seconda classe nei convitti nazionali (gruppo A, grado 11°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Visto il regio decreto 2 marzo 1932, n. 304, relativo alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di istitutore, maestro elementare e vice economo nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto 5 marzo 1934, n. 405, contenente norme per i concorsi a posti di istitutore nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visti i decreti Ministeriali 10 agosto 1941 e 11 agosto 1942, con i quali vennero indetti i concorsi a posti di istitutore nei convitti nazionali e tenuto conto che con i citati decreti Ministeriali 10 agosto 1941 e 11 agosto 1942 venne accantonato un uguale numero di posti a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Viste le prescritte autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106.2.12.13/1.3.1. e in data 3 luglio 1947, n. 11940/12106.2.12.6/1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trentuno posti di istitutore di seconda classe nei convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

Detto concorso è riservato ai candidati che comproveranno, mediante dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 10 agosto 1941 e 11 agosto 1942, per i quali è stato disposto l'accantonamento;

b) coloro che non poterono per ragioni dipendenti dallo stato di guerra presentare domanda di ammissione ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali citati nella lettera *a*) o raggiungere le sedi di esame;

c) combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) mutilati e invalidi per la lotta di liberazione;

e) partigiani combattenti;

f) reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

I candidati che appartengono alle categorie indicate con le lettere *a*) e *b*) dovranno dimostrare che alla data dei bandi dei concorsi originari possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti stessi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono.

Sono esclusi i candidati i quali abbiano partecipato ai concorsi indetti con i citati decreti per i medesimi ruoli senza conseguirvi la idoneità.

Le donne non sono ammesse al concorso.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso, è di 18 anni compiuti alla data del presente bando; Il limite massimo è di anni 45 compiuti alla data stessa.

Sono ammessi anche se eccedono il prescritto limite massimo di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data

di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo anzidetto;

c) il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435).

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo dovranno comprovare di non aver superato il limite massimo di età di anni 40 alla data dei bandi dei concorsi originari salvo le eccezioni allora previste in quanto ancora applicabili.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e termini fissati nell'art. 5, dovrà indicare, con chiarezza e precisione, cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, titolo di studio posseduto, anno del conseguimento dello stesso e nome dell'Istituto che lo ha rilasciato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando: la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto(questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento , o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-

legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato della competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia o di scienze politiche oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo degli studi, dagli istituti superiori istituiti, a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con legge 31 maggio 1928, n. 1449;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo comma del precedente art. 2 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Inoltre i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente: se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), e *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative purchè comprovino la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 32 e firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) non oltre novanta giorni a data e da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente art. 3 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che faranno riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) o titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorci indetti nel corrente anno.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammisisone al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

Art. 6.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alla prova scritta nel giorno che sarà indicato con successivo decreto Ministeriale,

il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero

Art. 7.

Le prove di esame sono:

1) una prova scritta di cultura storica;

2) prova orale: un colloquio della durata massima di 45 minuti sui seguenti argomenti:

a) cultura generale (letteraria, storica, giuridica);

b) pedagogia ed igiene;

3) prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando.

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati con decreto Ministeriale 22 marzo 1934, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte I, n. 15, in data 10 aprile 1934.

Art. 8.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione e avranno inizio alle ore 8.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni direttamente o mediante comunicazione fatta nel bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Coloro che nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 10 agosto 1941 e 11 agosto 1942, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere le sedi di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove stesse nell'attuale concorso e, qualora siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono la prova scritta, la nomina in ruolo decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Detti candidati dovranno comprovare di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti, tranne il limite di età.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in srevizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal Sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro ed è composta: di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, presidente, di un rettore di convitto nazionale, di un preside e di un professore ordinario di istituti medi di istruzione governativi di secondo grado, e di una persona di riconosciuta competenza in educazione fisica designata dal commissario nazionale della G.I.

Della Commissione stessa farà parte, con funzioni di segretario, un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, parte II, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1945, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutore con la qualifica di straordinario.

Art. 13.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947.
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 298. — D'ELIA

(4613)

Concorsi per titoli ed esami a venti posti di istitutore di seconda classe (gruppo A, grado 11°) e quattordici posti di vice economo nei convitti nazionali (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Visto il regio decreto 2 marzo 1932, n. 304, relativo alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di istitutore, maestro elementare e vice economo nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto 5 marzo 1934, n. 405, contenente norme per i concorsi a posti di istitutore nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le prescritte autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106.2.112.13/1.3.1 e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106.2.12.6/1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami a:

a) venti posti di istitutore di seconda classe nei convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);

b) quattordici posti di vice economo di seconda classe nei convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°).

A detti concorsi non sono ammesse le donne.

Un sesto dei posti messi a concorso con il presente bando, è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e che riporti l'idoneità.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 18 anni compiuti alla data del presente bando; il limite massimo è di anni 45 compiuti alla data stessa.

Sono ammessi anche se eccedano il prescritto limite massimo di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo suddetto;

c) il personale civile non di ruolo, comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435);

d) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e termini fissati nell'art. 5, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, titolo di studio posseduto, anno del conseguimento dello stesso, nome dell'istituto che lo ha rilasciato e concorso al quale egli intende partecipare.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando: la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione;

i) 1) originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia o di scienze politiche: oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo degli studi, dagli istituti superiori istituiti a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 20 novembre 1927 n. 2341, convertito in legge con legge 31 maggio 1928, n. 1449, per i candidati che intendono partecipare al concorso di istitutore;

2) originale o copia autentica del diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o, infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica, per coloro che intendono partecipare al concorso di vice economo;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 1 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera e in doppio esemplare dei documenti presentati.

Inoltre i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa. I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*), *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 32 firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) non oltre novanta giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente art. 3 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato e con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dai concorsi gli aspiranti che faranno riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e i titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta del bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo l'esame di concorso per lo stesso impiego. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 291, vogliono avvalersi del beneficio ivi stabilito, devono farne regolare domanda, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare, attestante di non aver potuto sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e tutti gli altri documenti se ne abbiano ottenuta la restituzione. Di tale beneficio non potranno usufruire coloro i quali abbiano partecipato a precedente analogo concorso (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 291).

Art. 6.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Art. 7.

Le prove di esame sono:

A) per il concorso di istitutore:

1) una prova scritta di cultura storica;

2) prova orale: un colloquio della durata massima di 45 minuti sui seguenti argomenti:

a) cultura generale (letteraria, storica, giuridica);

b) pedagogia ed igiene;

3) in una prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando;

B) per i concorsi a posti di vice economo:

1) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato);

2) una prova orale: un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non superiore di un'ora sui seguenti argomenti:

a) istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di ragioneria e contabilità di Stato;

c) nozioni di legislazione scolastica.

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati rispettivamente con decreto Ministeriale 22 marzo 1934 pubblicato nel bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 1ª, n. 15, in data 10 aprile 1934 per il concorso a posti di istitutore e con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, n. 7, in data 14 febbraio 1933, per il concorso a posti di vice economo.

Art. 8.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove, scritte ed orali, avranno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame à cui sono stati chiamati alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia ,munita della loro firma autenticata dal Sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro e sono composte come segue:

per il concorso a posti di istitutore: di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, presidente, di un rettore di convitto nazionale, di un preside e di un professore ordinario di istituti medi di istruzione governativi di secondo grado e di una persona di riconosciuta competenza in educazione fisica designata dal Commissario nazionale della G.I.; per il concorso a posti di vice economo: di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado 6°, presidente; di un rettore di convitto nazionale e di un professore ordinario di computisteria e ragioneria degli istituti d'istruzione media di secondo grado governativi.

Di ciascuna commissione farà parte, con funzioni di segretario, un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°

Art. 11

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1937, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutori o di vice economi con la qualifica di straordinario.

Art. 13.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro pubblica istruzione n. 20, foglio n. 297. — D'ELIA

(4614)

Concorsi per titoli a 64 posti di istruttore pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni:

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490 sul riordinamento delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con il quale fu approvato il regolamento per i concorsi a posti di direttore, insegnante e istruttore pratico nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43, le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi sulle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti di istruzione media e elementare ai reduci e non reduci;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12.106. 2.12.13/1.3.1. e in data 3 luglio 1947 n. 111940/12106.2. 12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a ventinove posti di istruttore pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario;

a trentacinque posti di istruttore pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale.

§ 2.

Ai suddetti concorsi potranno partecipare coloro che abbiano superato le prove di esame di un precedente analogo concorso secondo le norme di cui al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e cioè abbiano riportato almeno 70/100 con non meno di 6/10 dei voti assegnati a ciascuna prova di esame. Ai detti concorsi non sono ammesse le donne.

Un sesto dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità.

§ 3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435) e coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente paragrafo 2), o nelle condizioni previste dall'art. 11 del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

§ 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte nei modi e nel termine indicati nel § 5 debbono indicare con chiarezza e precisione il nome, il cognome, la pa-

ternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente e il concorso al quale egli intende prendere parte.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi Scuole medie qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Coloro che non abbiano ottenuto ai sensi del decreto stesso il formale riconoscimento di detta qualifica debbono presentare il certificato provvisorio dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e debbono comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) diploma originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

l) certificato dal quale risulti che il candidato si trovi nelle condizioni previste dal primo comma del § 2;

m) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente § 3 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

I concorrenti possono inoltre aggiungere tutti quei titoli o documenti che ritengano nel proprio interesse, opportuno produrre.

Qualunque certificato di servizio o di studio se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal Provveditore agli studi compe-

tente, se rilasciato da segreterie universitarie deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione di opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui tali lavori furono eseguiti, e devono essere autenticati dalle competenti autorità.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) o titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione, dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 5.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente § 4 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre sessanta giorni dal termine stesso.

Coloro che partecipano contemporaneamente ai due concorsi banditi con il presente decreto debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè all'altra sia unita copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alla domanda, entro il termine stabilito salvo quanto è prescritte nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

§ 6.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri, tre effettivi e due supplenti, fra i presidi, direttori ed insegnanti di materie tecniche delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica.

§ 7.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Alla graduatoria dei vincitori segue agli effetti della nomina in ruolo la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 6 del regio decreto 19 gennaio 1922, n. 92, il numero di posti prescritto a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito la votazione prescritta, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti(o frazioni di dieci) tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

§ 8.

La restituzione dei documenti è di regola fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito dei concorsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito dei concorsi.

§ 9.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro pubblica istruzione n. 20, foglio n. 299. — D'ELIA

(4615)

Concorsi per esami a 64 posti di istruttore pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 15 giugno 1931, n. 889 e 22 aprile 1932, n. 490 sul riordinamento dell'istruzione tecnica e di avviamento professionale,

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con il quale fu approvato il regolamento dei concorsi a posti di direttore, insegnante e istruttore pratico nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1933, che approva i programmi dei concorsi a posti di direttore, insegnante e istruttore pratico nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43, le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 294, contenente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti di istruzione media e elementare ai reduci e non reduci;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12.106. 2.12.13/1.3.1. e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106.2. 12.6/1.3.1.;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami:

a ventinove posti di istruttore pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario;

a trentacinque posti di istruttore pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale.

Ai concorsi non sono ammesse le donne.

Un sesto dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità.

§ 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435), e coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente § 1 o nelle condizioni previste dall'art. 11 del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

§ 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte nei modi e nel termine indicati nel § 4, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente e il concorso al quale egli intende prendere parte.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando legalizzato dal presidente

del tribunale e dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale o da un medico condotto, o da un medico militare o da un ufficiale sanitario.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e dei caduti per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica del diploma di perito agrario o di perito industriale (a seconda che si tratti del concorso per la scuola a tipo agrario o a tipo industriale) o altri titoli di studio o di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente paragrafo 2 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla qulae dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 4.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 3, potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Coloro che partecipano contemporaneamente a tutti e due i concorsi banditi con il presente decreto debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè all'altra sia unita copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alle domande, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

§ 5.

Il candidato ammesso ai concorsi, che non si presenti nei giorni fissati o che manchi ad una delle prove, è considerato rinunciatario.

Gli esami di concorso consisteranno, per gli istruttori pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario in una prova scritta, una prova pratica e una orale; per gli istruttori pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale in una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica e una orale.

Tutte le prove di esame verteranno sui programmi approvati con decreto Ministeriale 8 maggio 1933, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 21 del 23 maggio 1933.

Coloro che trovandosi nelle condizioni previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 291, vogliono avvalersi del beneficio ivi stabilito, devono farne regolare domanda entro il termine di cui al paragrafo 4 allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare, attestante di non aver potuto sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e tutti gli altri documenti se ne abbiano ottenuta la restituzione. Di tale beneficio non potranno usufruire coloro i quali abbiano partecipato a precedente analogo concorso.

§ 6.

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri (tre effettivi e due supplenti) fra i presidi, direttori ed insegnanti di materie tecniche nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica.

§ 7.

Tutte le prove avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione ed avranno inizio alle ore 8.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 8.

Nella graduatoria dei vincitori da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, la Commissione comprenderà secondo l'ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano almeno riportato 70 punti con non meno di 6/10 dei voti assegnati a ciascuna prova di esame.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal comma precedente la votazione complessiva di almeno 70/100, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e successive estensioni e cioè siano ex combattenti o vedove di guerra od orfani di guerra.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dell'art. 66 del regio decreto 19 gennaio 1922, n. 92, il numero di posti prescritto a favore dei mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno settanta su cento, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazioni di dieci) tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

§ 9.

La restituzione dei documenti è di regola fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito dei concorsi.

§ 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1938, n. 153.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 300. — D'ELIA

(4616)

Concorsi per esami a posti di personale tecnico e amministrativo negli istituti di istruzione media tecnica (gruppo B), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, riguardante l'assunzione del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti e scuole di istruzione tecnica governativi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43, le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sulla revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice segretari negli istituti e scuole di istruzione tecnica governativi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con il quale vennero indetti i concorsi a posti di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti e scuole di istruzione tecnica governativi e tenuto conto che con il citato decreto Ministeriale 31 luglio 1942 venne accantonato un ugual numero di posti a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106.2.12.13/1.3.1. e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106.2.12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico e amministrativo negli istituti e nelle scuole di istruzione media tecnica governativi:

vice segretari economi in istituti e scuole tecniche industriali, commerciali e agrarie, posti n. 6; prove di esame: due prove scritte, pratica, orale;

tecnici agrari in istituti tecnici agrari, posti n. 1 prove di esame: due prove scritte, pratica, orale;

tecnici agrari in scuole tecniche agrarie, n. 1 prove di esame due prove scritte, pratica, orale,

assistenti per chimica generale in istituti tecnici industriali, posti n. 1; prove di esame: scritta, pratica, orale;

capi officina in scuole tecniche industriali: per meccanico posti n. 2, per macchine utensili posti n. 1, per l'aggiustaggio posti n. 1; prove di esame: scritta, grafica, pratica, orale.

Ai suddetti concorsi possono partecipare soltanto candidati che comproveranno, mediante dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi indetti con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, per i quali è stato disposto l'accantonamento;

b) coloro che non poterono, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, presentare domanda di ammissione ai concorsi indetti con il decreto Ministeriale citato nella lettera *a*) o raggiungere le sedi di esame.

c) combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) mutilati e invalidi per la lotta di liberazione;

e) partigiani combattenti;

f) reduci dalla prigionia o deportazione.

I candidati che appartengono alle categorie indicate con le lettere *a*) e *b*) dovranno dimostrare che alla data del bando dei concorsi originari possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti stessi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono.

Sono esclusi i candidati i quali abbiano partecipato ai concorsi indetti con il citato decreto per i medesimi ruoli senza conseguirvi la idoneità.

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di tecnico agrario e di capo officina.

§ 2.

Per l'ammissione al concorso per posti di vice segretario economo negli istituti e nelle scuole tecniche i candidati devono presentare uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza da istituto commerciale,

d) licenza da istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nelle scuole e negli istituti tecnici agrari i candidati devono presentare il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o dell'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capofficina i candidati devono presentare il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dagli istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di terzo grado.

3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto la età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati: è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai comma precedenti si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435).

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo n. 1 dovranno comprovare di non aver superato il limite massimo di età di anni 30 alla data del bando del concorso originario salvo le eccezioni allora previste in quanto tuttora applicabili.

§ 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte nei modi e nel termine prescritto nel paragrafo 5, debbono indicare con chiarezza e precisione il nome, il cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente e il concorso al quale egli intende prendere parte.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie), qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando legalizzzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'uf-

ficiale di stato civile, dal prefetto della provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando,

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari, dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando:

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati, mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo, attestante la loro posizione;

i) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui al precedente paragrafo 2;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo comma del precedente paragrafo 3, dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi, in carta libera, dei documenti presentati.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Le legalizzazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*), *h*), un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 5.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 4 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi banditi col presente decreto debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita una copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alla domanda, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato e licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni

§ 6.

Il candidato ammesso ai concorsi, che non si presenti nei giorni fissati, o che manchi ad una delle prove, è ritenuto come rinunciatario.

Gli esami di concorso consisteranno:

per i posti di vice segretario economo: in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

per i posti di tecnico agrario: in due prove scritte, una pratica e una orale;

per i posti di assistente per chimica generale: in una prova scritta, una pratica e una orale;

per i posti di capofficina in una prova scritta, una grafica, una pratica e una orale.

Tutte le prove di esame verteranno sui programmi approvati con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1934.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e grafiche, con non meno di 6/10 in ciascuna prova. Le prove orali e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di 6/10, per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di 7/10.

Coloro che nei concorsi indetti con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente Autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra saranno ammessi a sostenere le prove stesse negli attuali concorsi e qualora siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte la nomina in ruolo decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Detti candidati dovranno comprovare di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti, tranne il limite di età.

§ 7

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte come segue:

per il concorso a posti di vice segretario economo: di un funzionario del Ministero di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria, di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche;

per i concorsi a posti di tecnico agrario, assistente e capofficina: di un ispettore centrale del Ministero, di un capo istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.

Avrà le funzioni di segretario delle Commissioni un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di gruppo *A*.

§ 8.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove scritte e orali avranno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dal sindaco del comune di residenza

o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 9.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 15 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

§ 10.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 11.

La restituzione dei documenti è di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito dei concorsi.

§ 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 302. — D'ELIA

(4617)

Concorsi per titoli a posti di personale tecnico e amministrativo negli istituti di istruzione tecnica (gruppo B), riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, riguardante l'assunzione del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti e scuole di istruzione tecnica governativi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43, le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi sulle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sulla revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice segretari negli istituti e scuole d'istruzione tecnica governativi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con il quale vennero indetti concorsi a posti di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti e scuole d'istruzione tecnica governativi e tenuto conto che con il citato decreto Ministeriale 31 luglio 1942 venne accantonato un uguale numero di posti a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106.2. 12.13/1.3.1. e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106.2. 12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico e amministrativo negli istituti e nelle scuole di istruzione media tecnica governativi:

vice segretari economi negli istituti e scuole tecniche industriali, commerciali e agrarie, posti n. 6;

assistenti per chimica generale negli istituti tecnici industriali, posti n. 1;

tecnici agrari nelle scuole tecniche agrarie, posti n. 1;

capiofficina nelle scuole tecniche industriali: per meccanico, posti n. 2; per macchine utensili, posti n. 1.

Ai suddetti concorsi possono partecipare soltanto i candidati che abbiano superato le prove di esame di un precedente analogo concorso, secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 e che comproveranno, mediante dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi indetti con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, per i quali è stato disposto l'accantonamento;

b) coloro che non poterono, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, presentare domanda di ammissione ai concorsi indetti con il decreto Ministeriale citato nella lettera *a*) o raggiungere le sedi di esame;

c) combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) mutilati e invalidi per la lotta di liberazione;

e) partigiani combattenti;

f) reduci dalla prigionia o deportazione.

I candidati che appartengono alle categorie indicate con le lettere *a*) e *b*) dovranno dimostrare che alla data del bando dei concorsi originari possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti stessi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono.

Sono esclusi i candidati i quali abbiano partecipato ai concorsi indetti con il citato decreto per i medesimi ruoli senza conseguirvi la idoneità.

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di tecnico agrario e di capo officina.

§ 2.

Per l'ammissione al concorso per posti di vice segretario economo i candidati devono presentare uno dei titoli di studio seguenti;

a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza da istituto commerciale;

d) licenza da istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario i candidati devono presentare il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capofficina i candidati devono presentare il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dagli istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di terzo grado.

§ 3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono alla data del presente decreto aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai comma precedenti si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare ai concorsi senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435).

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo uno dovranno comprovare di non aver superato il limite massimo di età di anni 30 alla data del bando dei concorsi originari salvo le eccezioni allora previste in quanto ancora applicabili.

§ 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte nei modi e nei termine prescritti nel paragrafo 5, debbono indicare con chiarezza e precisione il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente e il concorso al quale egli intende prendere parte.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore; se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

e) certificao di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. La qualifica di partigiano combattente e potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsi dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934 n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui al precedente paragrafo 2;

l) certificato dal quale risulti che il candidato si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma del paragrafo 1 e cioè, che abbia superato le prove di esame di un precedente analogo concorso secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo comma del precedente paragrafo 3, dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

I concorrenti possono inoltre aggiungere tutti quei titoli e documenti che ritengano opportuno produrre nel proprio interesse.

Qualunque certificato di servizio o di studio se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi competente, se rilasciato da segreteria universitaria deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione di opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui tali lavori furono eseguiti, e devono essere autenticati dalle competenti autorità.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui, alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 5.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 4, potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi banditi col presente decreto debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alle domande, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente articolo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione ai concorsi che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

§ 6.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte come segue:

per il concorso a posti di vice segretario economo: di un funzionario del Ministero di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria e di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche.

per i concorsi a posti di assistente, tecnico agrario e capofficina: di un ispettore centrale del Ministero, di un capo istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso;

Avrà le funzioni di segretario delle Commissioni un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di gruppo *A*.

§ 7.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 15 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1542, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

§ 8.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 9.

La restituzione dei documenti è di regola fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito del concorso.

§ 10.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 301. — D'ELIA

(4618)

Concorsi per titoli a posti di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti di istruzione media tecnica (gruppo B).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1931, n.889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, riguardante l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, e di vigilanza negli istituti e scuole d'istruzione tecnica governativi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che a favore dei combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decretoecreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei richiamati alle armi sulle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sulla revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice segretari negli istituti e scuole d'istruzione tecnica governativi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti di istruzione media e elementare ai reduci e non reduci;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106. 2.12.13/1.3.1. e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106. 2.12.6/1.3.1;

Decreta :

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a posti vacanti nei ruoli del personale amministrativo, di vigilanza e tecnico negli istituti e nelle scuole di istruzione media tecnica governativi:

vice segretari economi in istituti e scuole tecniche industriali, commerciali e agrarie, posti n. 54;

censori di disciplina in istituti e scuole tecniche agrarie, posti n. 1;

tecnici agrari in istituti tecnici agrari, posti n. 7;

tecnici agrari in scuole tecniche agrarie, posti n. 2;

assistenti in istituti tecnici industriali per laboratorio tecnologico, posti n. 20;

capi officina in istituti tecnici industriali: per l'aggiustaggio, posti n. 3; per elettricisti, posti n. 2; per fucinatore e trattamenti termici, posti n. 2; per macchine utensili, posti n. 3;

capi officina in scuole tecniche industriali: per l'aggiustaggio, posti n. 4; per edili, posti n. 1; per fucinatori, posti n. 3; per meccanici, posti n. 9; per macchine utensili, posti n. 4;

maestre di laboratorio in scuole professionali femminili: per biancheria, posti n. 5; per maglieria, posti n. 1; per sartoria, posti n. 3.

Ai suddetti concorsi possono partecipare soltanto i candidati che abbiano superato le prove di esame di un precedente analogo concorso, secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di tecnico agrario, capo officina e censore di disciplina.

Un sesto dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità.

§ 2.

Per l'ammissione al concorso per posti di vice segretario economo i candidati devono presentare uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza da istituto commerciale;

d) licenza da istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di censore di disciplina i candidati devono presentare uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuola agraria media;

c) diploma di scuola professionale di 3° grado;

d) diploma di maturità o di abilitazione di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario i candidati devono presentare il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina i candidati devono presentare il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dagli istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di terzo grado.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di maestra di laboratorio le candidate devono presentare il diploma di abilitazione conseguito a norma dell'art. 64 della legge 15 giugno 1931, n. 889, nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

§ 3.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data anzidetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai commi precedenti si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio

(regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435) e coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente paragrafo 1).

§ 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte nei modi e nei termini indicati nel paragrafo 5), debbono **indicare, con chiarezza e precisione il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente** e il concorso al quale egli intende prendere **parte.**

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso d'irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) **certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia,** se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere *autenticata* dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, *autenticata dal prefetto.*

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento o, per coloro che abbiano prestato *servizio militare o siano stati arruolati*, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti **autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità** stesse **per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.** Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di *liberazione* debbono *dimostrare tale* qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'assunzione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti com*battenti o a causa di ferite o di malattia contratta* nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo *attestante la loro posizione*;

i) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui al precedente paragrafo 2;

l) il certificato dal quale risulti che il candidato si trovi nelle condizioni previste dal paragrafo 1, terz'ultimo comma;

m) i candidati che appartengano al personale civile *non di ruolo e che si trovino* nelle condizioni pre-

viste dall'ultimo comma del precedente paragrafo 3, dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

I concorrenti possono inoltre aggiungere tutti quei titoli e documenti che ritengano nel proprio interesse, opportuno produrre.

Qualunque certificato di servizio o di studio se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi competente; se rilasciato da segreterie universitarie deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione di opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui tali lavori furono eseguiti, e devono essere autenticati dalle competenti autorità.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 5.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 4 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi banditi col presente decreto debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alle domande, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a giorni 15 affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

§ 6.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte come segue:

per il concorso a posti di vice-segretario economo di un funzionario del Ministero di gruppo *A* non inferiore al grado 6°; di un professore ordinario di computisteria e ragioneria e di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche;

per il concorso a posti di censore di disciplina: di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di due presidi o professori ordinari di istituti tecnici governativi;

per i concorsi a posti di tecnico agrario, assistente, capofficina e maestra di laboratorio di un ispettore centrale del Ministero, di un capo istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.

Avrà funzioni di segretario delle Commissioni un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di gruppo *A*.

§ 7.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 15 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, nu-

mero 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738 e nel decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

§ 8.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 9.

La restituzione dei documenti è di regola fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito dei concorsi.

§ 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 303. — D'ELIA

(4619)

Concorsi per esami a posti di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti di istruzione tecnica (gruppo B).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, riguardante l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, e di vigilanza negli istituti e scuole d'istruzione tecnica governativi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43, le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sulla elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1946, n. 167, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sulla revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice segretari negli istituti e scuole d'istruzione tecnica governativi;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 291, contenente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legge del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti di istruzione media e elementare ai reduci e non reduci;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106.2.12.13/1.3.1 e in data 3 luglio 1947 n. 111940/12106.2.12.6/1.3.1;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a posti vacanti nei ruoli del personale amministrativo e di vigilanza e tecnico negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media tecnica governativi:

vice segretari economi in istituti e scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali, posti n. 55: prove di esame: due prove scritte, pratica, orale;

censori di disciplina in istituti e scuole tecniche agrarie, posti n. 1; prove di esame: scritta e orale;

tecnici agrari in istituti tecnici agrari, posti n. 7: prove di esame: due prove scritte, pratica, orale;

tecnici agrari in scuole tecniche agrarie, posti n. 3; prove di esame: due prove scritte, pratica, orale

assistenti in istituti tecnici industriali per laboratorio tecnologico, posti n. 20; prove di esame: scritta, pratica, grafica, orale;

capi officina in istituti tecnici industriali: per l'aggiustaggio, posti n. 3; per conciatori, posti n. 1; per elettricisti, posti n. 3: per fucinatore e trattamenti termici, posti n. 3; per macchine utensili, posti n. 4. Prove di esame: scritta, grafica, pratica, orale;

capi officina in scuole tecniche industriali per l'aggiustaggio, posti n. 4; per edili, posti n. 1; per fucinatore, posti n. 3; per meccanico, posti n. 9; per macchine utensili, posti n. 5. Prove di esame: scritta, grafica, pratica, orale;

maestre di laboratorio in scuole professionali femminili: per biancheria, posti n. 5; per maglieria, posti n. 1; per sartoria, posti n. 3. Prove di esame: scritta, grafica, pratica, orale.

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di tecnico agrario, capo officina e censore di disciplina.

Un sesto dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità.

§ 2.

Per l'ammissione al concorso per posti di vice segretario economo negli istituti e nelle scuole tecniche è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza di istituto commerciale;

d) licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di censore di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuole agrarie medie;

c) diploma di scuola professionale di 3° grado;

d) diploma di maturità o di abilitazione di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o di licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario negli istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capofficina nelle scuole e negli istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capo tecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dagli istituti industriali in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di maestra di laboratorio nelle scuole professionali femminili, è richiesto il diploma di abilitazione conseguito a norma dell'art. 64 della legge 15 giugno 1931, n. 889, nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso; o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

§ 3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A' tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai comma precedenti si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435) e coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente § 1.

§ 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte nei modi e nel termine indicato nel paragrafo 5, debbono indicare con chiarezza e precisione il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente e il concorso al quale egli intende prendere parte.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso d'irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto. Quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quello del presente bando;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. **Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.**

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui al precedente paragrafo 2:

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal Sindaco o da un notaio:

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente § 3 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Le legalizzazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 5.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 4 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi banditi col presente decreto debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

Tutti i documenti devono pervenire unitamente alle domande, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto del competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

§ 6.

Il candidato ammesso ai concorsi, che non si presenti nei giorni fissati, o che manchi ad una delle prove, è ritenuto come rinunciatario.

Gli esami di concorso consisteranno:

1) per i posti di vice segretario economo, in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

2) per i posti di censore di disciplina, in una prova scritta e una prova orale.

3) per i posti di tecnico agrario, in due prove scritte, pratica e orale;

4) per i posti di assistente per laboratorio tecnologico, in una prova scritta, pratica, grafica e orale.

5) per i posti di capofficina, in una prova scritta, grafica, pratica, orale;

6) per i posti di maestra di laboratorio, in una prova scritta, grafica, pratica e orale:

Tutte le prove di esame verteranno sui programmi approvati con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 273, del 21 novembre 1934.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna prova. Le prove orali e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 291, vogliono avvalersi del beneficio ivi stabilito, devono farne regolare domanda, entro il termine di cui al paragrafo 5, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare, attestante di non aver potuto sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e tutti gli altri documenti se ne abbiano ottenuta la restituzione. Di tale beneficio non potranno usufruire coloro i quali abbiano partecipato a precedente analogo concorso.

§ 7.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte come segue:

per il concorso a posti di vice segretario economo: di un funzionario del Ministero di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria, di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche;

per il concorso a posti di censore di disciplina: di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di due presidi o professori ordinari di istituti tecnici governativi.

per i concorsi a posti di tecnico agrario, assistente, capofficina e maestra di laboratorio: di un ispettore centrale del Ministero, di un capo di istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso;

Avrà le funzioni di segretario delle Commissioni un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di gruppo A.

§ 8.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'Albo del Ministero della pubblica istruzione.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove scritte e orali avranno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o del pretore competenti.

§ 9.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 15 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, numero 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto-legge 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467.

§ 10.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 11.

La restituzione dei documenti è di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito dei concorsi.

§ 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 304. — D'ELIA

(4620)

Concorso per titoli a due posti di prefetto di disciplina negli istituti e nelle scuole tecniche agrarie (gruppo C, grado 12°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1931 n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587 relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, riguardante l'assunzione del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti e scuole di istruzione tecnica governativi;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-1943, le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti di istruzione media e elementare ai reduci e non reduci;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con il quale venne indetto il concorso a 2 posti di prefetto di disciplina negli istituti e scuole tecniche agrarie e tenuto conto che con il citato decreto Ministeriale 31 luglio 1942 venne accantonato un uguale numero di posti a favore dei richiamati alle armi per un concorso da indire dopo il loro congedamento;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106.2.12.13/1.3.1 e in data 3 luglio 1947 numero 111940/12106.2.12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

E' indetto il concorso per titoli a due posti di prefetto di disciplina negli istituti e scuole tecniche agrarie.

Al concorso stesso possono partecipare soltanto i candidati che comproveranno mediante dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, per il quale è stato disposto l'accantonamento;

b) coloro che non poterono per ragioni dipendenti dallo stato di guerra presentare domanda di ammissione al concorso indetto con il decreto Ministeriale citato nella lettera *a*) o raggiungere la sede di esame;

c) combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) mutilati e invalidi per la lotta di liberazione;

e) partigiani combattenti;

f) reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

I candidati che appartengono alle categorie indicate con le lettere *a*) e *b*) dovranno dimostrare che alla data del bando del concorso originario possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti stessi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono.

Sono esclusi i candidati i quali abbiano partecipato al concorso indetto con il citato decreto senza conseguirvi l'idoneità.

Le donne non sono ammesse al concorso.

§ 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai commi precedenti si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435).

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo dovranno comprovare di non aver superato il limite massimo di età di anni 30 alla data del bando del concorso originario salvo le eccezioni allora previste in quanto ancora applicabili.

§ 3.

Le domande di ammisisone al concorso, redatte nei modi e nel termine indicati nel paragrafo 4 debbono indicare con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso d'irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munite per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, da farsi prima della nomina.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati, mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) diploma originale o copia autenticata di uno dei seguenti titoli di studio o titoli superiori:

a) licenza da scuola tecnica agraria o da scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza da scuola tecnica commerciale o da scuola commerciale;

c) licenza da scuola tecnica industriale o da scuola industriale:

d) licenza da scuola professionale di secondo grado;

e) diploma di ammissione a scuola media di secondo grado conseguito in base all'ordinamento del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza da scuola media di primo grado conseguito in base ai precedenti ordinamenti;

l) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo comma del precedente paragrafo 2 dovranno comprovare tale loro condizione con certificato rilasciato dalla Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

I concorrenti possono inoltre aggiungere tutti quei titoli e documenti che ritengano, nel proprio interesse, opportuno produrre.

Qualunque certificato di servizio o di studio se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi competente, se rilasciato da segreterie universitarie deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui tali lavori furono eseguiti e devono essere autenticati dalle competenti autorità.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti per il corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Le legalizzazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 4.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 3 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alla domanda, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

§ 5.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di due presidi o professori ordinari di istituti tecnici governativi.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di gruppo *A*.

§ 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

§ 7.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 8.

La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito del concorso.

§ 9.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 305. — D'ELIA

(4621)

Concorsi per titoli a posti di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti di istruzione tecnica (gruppo C).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, riguardante l'assunzione del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica governativa;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi,

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni,

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43, le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 30 settembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 107, che detta norme sul *trattamento del personale* civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti di istruzione media e elementare ai reduci e non reduci.

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106. 2.12.13/1.3.1 e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106. 2.12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo, e di vigilanza negli istituti e nelle scuole di istruzione media tecnica governativi:

sottocapofficina negli istituti tecnici industriali: per l'aggiustaggio, posti n. 9; per aggiustatore attrezzista, posti n. 2; per elettricista, posti n. 2; per fucinatore e trattamenti termici, posti n. 5; per macchine utensili, posti n. 7;

applicato in istituti e scuole tecniche, posti n. 6;

prefetto di disciplina in istituti e scuole tecniche agrarie, posti n. 10.

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di sottocapofficina e prefetto di disciplina.

Un terzo dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità.

§ 2.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di sottocapofficina negli istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di tecnico e di artigiano rilasciato da una scuola tecnica governativa ad indirizzo industriale e artigiano o la licenza da scuola tecnica industriale governativa o da laboratorio scuola governativo, o da scuola di tirocinio a orario ridotto, o il diploma di abilitazione ad operaio qualificato o la licenza da scuola professionale industriale governativa di 2° grado oppure il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al *posto messo a concorso, conseguito a norma del*l'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o i diplomi rilasciati dagli istituti industriali governativi in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione al concorso a posti di applicato negli istituti e scuole tecniche industriali è richiesto uno dei seguenti titoli:

a) diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

b) licenza di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;

c) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

d) licenza di scuola professionale di secondo grado;

e) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

f) diploma di ammissione a scuola media di secondo grado conseguito in base all'ordinamento del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) licenza da scuola tecnica agraria o da scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza da scuola tecnica commerciale o da scuola commerciale;

c) licenza da scuola professionale di secondo grado;

d) licenza da scuola tecnica industriale o da scuola industriale;

e) diploma di ammissione a scuola media di secondo grado conseguito in base all'ordinamento del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza da scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

§ 3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o per la lotta della liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale dal giorno del legale riconoscimento è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai comma precedenti si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435) e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente paragrafo 1.

§ 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi e nel termine indicati nel paragrafo 5 debbono indicare con chiarezza e precisione il nome, il cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, l'indirizzo del concorrente e il concorso al quale egli intende prendere parte.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso d'irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano

stati arruolati copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518:

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La condizione di reduce della deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui al precedente paragrafo 2;

l) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente paragrafo 3 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dalla Amministrazione competente.

I concorrenti possono inoltre aggiungere tutti quei titoli o documenti che ritengano nel proprio interesse opportuno produrre.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Qualunque certificato di servizio o di studio se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi competente, se rilasciato da segreterie universitarie deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione di opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti devono portare indicazione della durata di tale servizio, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui tali lavori furono eseguiti e devono essere autenticati dalle competenti autorità.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Le legalizzazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 5.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 4 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi banditi col presente decreto debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Quanto si avvalga di tale facoltà il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alle domande, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammisisone al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

§ 6.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte come segue:

Per i concorsi a posti di sottocapofficina: di un ispettore centrale del Ministero, di un capo istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.

Per i concorsi a posti di applicato: di un funzionario del Ministero di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria e di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche.

Per il concorso a posti di prefetto di disciplina: di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, di due presidi o professori ordinari di istituti tecnici governativi.

Avrà le funzioni di segretario delle Commissioni un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di gruppo *A*.

§ 7.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 15 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, numero 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

§ 8.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 9.

La restituzione dei documenti è di regola fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazoine dell'esito del concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino su carta legale di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito dei concorsi.

§ 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 306. — D'ELIA

(4622)

Concorso per titoli a duecentotrenta posti di segretario di seconda classe (gruppo C - grado 12°) nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, professori e personale assistente di segreteria e subalterno degli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1831 contenente modificazioni alla carriera dei segretari negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente le norme per il conferimento di posti negli istituti medi di istruzione e nelle scuole elementari ai candidati reduci e non reduci;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1947, n. 92577/12106. 2.12.13/1.3.1, e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106. 2.12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di duecentotrenta posti di segretario di 2ª classe, gruppo *C*, grado 12°, nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

Un terzo dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità.

§ 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati. E' elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai comma precedenti si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali e il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435) e coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente paragrafo, e coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, come dispone l'art. 168 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

§ 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi e nel termine indicati nel paragrafo 4, debbono indicare con chiarezza e precisione il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruizone (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso d'irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A corredo delle domande dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni

vigenti, ne impediscano il possesso di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione dal fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921 numero 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica del diploma di ammissione a scuola media di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure il diploma di licenza da scuola secondaria di avviamento professionale (già complementare e tecnica) o da scuola professionale di secondo grado o da scuola tecnica commerciale, industriale, agraria, oppure dai soppressi corsi integrativi (8ª classe elementare);

l) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente paragrafo 2 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I concorrenti possono inoltre aggiungere tutti quei titoli e documenti che ritengono nel proprio interesse opportuno produrre.

I candidati dovranno inoltre allegare due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Qualunque certificato di servizio o di studio se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi competente, se rilasciato da segreterie universitarie deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione di opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui tali lavori furono eseguiti, e devono essere autenticati dalle competenti autorità.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Le legalizzazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di

ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

§ 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 3 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Tutti i documenti debbono pervenire unitamente alla domanda, entro il termine stabilito, salvo quanto è prescritto nel secondo comma del presente paragrafo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato o chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

§ 5.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro e composta come segue:

a) dal direttore generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale o da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°, che la presiede

b) di un preside e di un professore di istituti di istruzione media governativi.

§ 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 15 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, numero 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

§ 7.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 8.

La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a dal Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito del concorso.

§ 9.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 309. — D'ELIA

(4623)

Concorso per titoli a milletrecentotrenta posti di bidello nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924, n. 965, sull'ordinamento interno delle giunte e degli istituti d'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno degli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1945, n. 903, sull'approvazione degli organici delle scuole medie;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1945, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno degli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente all'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le prescritte autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, numero 92577/12106.2.12.13/1.3.1 e in data 3 luglio 1947 n. 111940/12106. 2.12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di milletrecentotrenta posti di bidello nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. Un terzo dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale non di ruolo che comprovi, con attestato rilasciato dalla competente autorità, di aver prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo di bidello. Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali sono riservati quattrocentoquaranta posti.

§ 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai comma precedenti si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435), il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dal paragrafo 1 e coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, come dispone l'art. 168 del Regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

§ 3.

Le domande di ammissione da presentarsi nei modi e nel termine fissato nel paragrafo 5, devono indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato del presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare e siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati od assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale loro qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione,

i) originale o copia notarile autenticata del titolo di studio posseduto;

l) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità. l'operosità e la diligenza.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuno nel proprio interesse.

§ 4.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari e di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche e private e presso professionisti, debitamente autenticati dalle competenti autorità, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa. I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa, sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

I documenti indicati nel paragrafo 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e accettino la nomina.

Per gli altri candidati, la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) non oltre novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 3, potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fisasto per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione dello Stato.

§ 6.

La Commissione giudicatrice è composta del direttore generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale o di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 6°, che la presiede; di un preside e di un professore.

§ 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

§ 8.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, o che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, o che non risponda entro il ter-

mine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti in servizio con la qualifica di bidello in prova per un periodo di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovino nelle condizioni indicate alla lettera *l*) del paragrafo 3 del presente decreto, e che abbiano esercitato mansioni proprie nei ruoli in cui vengono assunti.

§ 9.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto espressamente qui richiamato tiene luogo il Regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, *foglio n.* 308. — D'ELIA

(4624)

Concorso per titoli a quaranta posti di macchinista negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modifiche;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924, n. 965, sull'ordinamento interno delle giunte e degli istituti d'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno degli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, numero 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1945, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno degli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato (art. 17);

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente le provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, concernente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le prescritte autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1947, n. 92577/12106.2.12.13/1.3.1. e in data 3 luglio 1947, n. 111940/12106/2.12.6/1.3.1.

Decreta:

§ 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di quaranta posti di macchinista negli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale. Da tale concorso sono escluse le donne.

E' in facoltà della commissione di chiamare ad una prova pratica quei candidati che non possano, per i loro titoli, documentare sufficientemente la loro conoscenza dei gabinetti e dei laboratori scientifici.

Un terzo dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale non di ruolo che comprovi, con attestato rilasciato dalla competente autorità, di aver prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo di macchinista.

§ 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi

nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente paragrafo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435) e il personale che si trovi nelle condizioni previste dal 3° comma del paragrafo 1 e coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, come dispone l'art. 168 del Regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

§ 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel paragrafo 5, deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare e siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale loro qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutiliati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale

dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, *n.* 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia notarile autenticata del titolo di studio posseduto;

l) documenti dimostranti la capacità dell'aspirante a coprire il posto di macchinista;

m) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza;

n) cenno riassuntivo in carta libera e in doppio esemplare degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuno nel proprio interesse.

§ 4.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media e elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari e d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti debitamente autenticati dalle competenti autorità, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), del precedente paragrafo un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

I documenti indicati nel paragrafo 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e che accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), non oltre novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 3, potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi indetti nel corrente anno.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione dello Stato o chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

§ 6.

La Commissione giudicatrice è composta dal direttore generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale o da un funzionario amministrativo della Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°, presidente; da un preside di istituto medio di secondo grado e da un professore di materie scientifiche anche esso di istituto medio di secondo grado.

§ 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero, parte II. Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921 n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del regio decreto-legge 30 ottobre 924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

§ 8.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione e che, infine, risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di macchinista con la qualifica di macchinista in prova per un periodo di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovino nelle condizioni indicate alla lettera *m)* del paragrafo 3 del presente decreto, e che abbiano esercitate mansioni proprie dei ruoli in cui vengono assunti.

§ 9.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato tiene luogo il Regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 307. — D'ELIA

(4625)

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica governativi;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1937, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi « Cima » e « Meschini » nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie governative;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1521, riguardante le norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1938, che approva i programmi stabiliti per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia negli istituti e nelle scuole di istruzione media. L'abilitazione si consegue soltanto per esame e per i sistemi « Cima » « Gabelsberger-Noë » e « Meschini » (stenografia nazionale).

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso l'istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi ».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore ad anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescitto il possesso del diploma di maturità classica, o scientifica, oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparati ai titoli predetti le licenze ed i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923 e i diplomi conseguiti negli istituti commerciali, industriali, nautici e nelle scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.

A coloro che saranno dichiarati abilitati sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei tre sistemi legalmente riconosciuti « Cima » « Gabelsberger-Noë » e « Meschini » negli istituti e nelle scuole di istruzione media.

I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia i quali siano già in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o due sistemi dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. In tal caso però essi dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale sistema o per quali sistemi hanno già conseguito l'abilitazione e allegare inoltre l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma o dei diplomi di abilitazione.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa, limitatamente a due viaggi, la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 24 al preside dell'istituto.

Art. 5.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000 mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su Mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda.

Art. 6.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, istituto che lo ha rilasciato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'istituto qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale debitamente autenticato, dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72-*A*) di lire 1000 (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del Registro.

I documenti devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dell'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta legale da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate all'istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile «Duca degli Abruzzi» entro 90 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore ai 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti, (compresa la tassa), o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'istituto decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro 15 giorni al Ministro per la pubblica istruzione il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'istituto.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza di carta di identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La commissione è nominata dal Ministro ed è composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare durante i lavori, provvede il preside dell'istituto.

Gli esami comprendono due prove scritte, due prove pratiche, un colloquio e una lezione.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dal programma approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 21 ottobre 1938, e annesso in allegato *A*.

Le prove scritte e le prove pratiche avranno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione anzidetta.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e pratiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente a mezzo di comunicazione fatta dal presidente della Commissione o dal preside dell'istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguano una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel *Bollettino Ufficiale*, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministro sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — indicando il nome, il cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita ed allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 32.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdiziale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero stesso Ufficio concorsi scuole medie — dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

I Provveditori agli studi ed i capi d'istituto delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 14 ottobre 1947

Il Ministro: GONELLA

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo i sistemi « Cima » « Gabelsberger-Noë » e « Meschini » (stenografia nazionale) comprendono prove scritte pratiche e orali ed una lezione per ciascuno dei detti sistemi e cioè:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema letterario rispondente ai programmi delle scuole medie superiori, in caratteri ordinari, ore 6;

2) svolgimento di un brano di didattica e tecnica stenografica comparata nei caratteri di uno dei tre sistemi riconosciuti.

Prove pratiche:

1) trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico e ortografico di un brano di circa 600 sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre sistemi stenografici e con l'uso della abbreviazione logica per il sistema « Gabelsberger-Noë »;

2) trascrizione nei caratteri stenografici di uno solo dei detti tre sistemi per 15 minuti di seguito, di brani dettati alla velocità di circa 160 sillabe per i primi 5 minuti, alla velocità di circa 180 sillabe per altri 5 minuti e alla velocità di circa 200 sillabe per gli ultimi 5 minuti e quindi traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore dalla dettatura.

Le due prove pratiche debbono essere compiute nello stesso giorno.

Prove orali:

1) lettura di uno stenoscritto italiano a scelta della Commissione;

2) interrogazione di tecnica, didattica e di storia della stenografia (moderna) con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani oltre a quelli contemplati dal regio decreto 7 ottobre 1937, n. 1759;

3) lezione pratica su ciascuno dei tre sistemi di cui sopra su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

(4626)

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle scuole e negli istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nelle scuole e negli istituti d'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186, che approva i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1943, n. 130, riguardante l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia a prescindere dal titolo di studio di persone fornite dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle scuole e negli istituti di istruzione media. L'abilitazione si consegue solo per esami.

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso i seguenti istituti:

istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » per la calligrafia;

istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Vincenzo Gioberti » per la dattilografia.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore ad anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparate ai titoli predetti, le licenze e i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1933 e i diplomi conseguiti negli istituti commerciali, industriali e nautici e nelle scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.

Le persone fornite di titolo legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia per uno o più sistemi di ogni ordine e grado sono ammessi agli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia anche se non posseggono i titoli di studio citati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

A coloro che saranno dichiarati abilitati sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia o della dattilografia nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa limitatamente a due viaggi la riduzione della metà del prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 24 diretta al preside dell'istituto presso il quale debbono sostenere gli esami.

Art. 5.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000 mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-*A*, da allegarsi alla domanda.

Art. 6.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, istituto che lo ha rilasciato, e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto presso il quale debbono sostenere gli esami, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui all'art. 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa Mod. 72-*A* (e non vaglia) di L. 1000, rilasciata da un procuratore del Registro.

I documenti devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte o grafiche.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al preside dell'istituto tecnico « Leonardo da Vinci » per la calligrafia e « V Gioberti » per la dattilografia, entro 90 giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza suddetto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa), o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni anche parziali dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'istituto presso il quale la domanda è stata presentata decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni al Ministro per la pubblica istruzione il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'istituto.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare durante i lavori provvede il preside dell'istituto.

Gli esami comprendono:

a) per la calligrafia: una prova scritta, due prove grafiche ed una prova orale;

b) per la dattilografia: due prove scritte, una prova grafica, ed una prova orale.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dagli schemi di programmi (allegato *A*) approvati con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Sono dispensati dall'obbligo di sostenere la prova di cultura generale, prevista dalla lettera *A*, n. 1, del programma di esame per la abilitazione all'insegnamento della dattilografia di cui al precedente comma, i candidati che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 3, terzo comma.

Tutte le prove scritte e grafiche hanno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalle commissioni giudicatrici.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione giudicatrice.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e grafiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazione del Presidente della Commissione esaminatrice o del preside dell'istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguano una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

La relazione e gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero delle pubblica istruzione, il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel *Bollettino Ufficiale*, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro per la pubblica istruzione, sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — indicando con chiarezza nome e cognome, paternità, luogo e data di nascita, esami sostenuti e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 32.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero stesso — Ufficio concorsi scuole medie — dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

I provveditori agli Studi ed i capi di istituto delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 14 ottobre 1947

Il Ministro: GONELLA

———

ALLEGATO *A*.

CALLIGRAFIA

Esami di abilitazione all'insegnamento.

L'esame comprende una prova scritta, due prove grafiche, ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione:

a) La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma di esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova 6 ore.

b) Prove grafiche:

La prima prova grafica consta di tre parti:

1) esecuzione di non meno di dieci righe di scrittura in carattere « corsivo » calligrafico sotto dettatura;

2) esecuzione in carattere « inglese » posato dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

3) saggio, da stabilirsi dalla commissione esaminatrice, di un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè: « italiano », « inglese », « rotondo », « stampatello », « gotico ».

Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Durata complessiva della prova: 5 ore.

La seconda prova grafica consta di due parti:

1) esecuzione di due saggi: uno di « Cancelleresco » (corpo medio minimo mm. 8) l'altro di « gotico delle pergamene » (corpo medio mm. 8) consistente ciascuno nella scrittura di almeno 10 parole scelte dal candidato con differenti iniziali maiuscole;

2) esecuzione di alcune lettere di carattere « Romano » (altezza minima mm. 4) scelte dalla Commissione.

Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà di integrare i saggi della seconda prova grafica con altro saggio a sua scelta di caratteri semplici e decorati diversi da quelli eseguiti nelle prove stesse.

I saggi delle prove grafiche debbono essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato cm. 25 per 35, ad eccezione di quello indicato al n. 1 della prima prova per il quale va usata carta protocollo non rigata.

Per la esecuzione delle prove grafiche non possono essere consultati modelli o calchi preparati in precedenza.

c) Prova orale:

La prova orale consta di due parti:

1) discussione intorno agli elaborati;

2) conversazioni con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna sulle seguenti materie:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati. Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica: i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più pregiati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso. Teoria dei criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuole.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali.

Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quelle tipografiche (decorazioni del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche.

d) Lezione:

La lezione di carattere teorico pratico, della durata di circa 20 minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

Il tema è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi a fine di insegnamento collettivo i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

DATTILOGRAFIA

Esami di abilitazione all'insegnamento.

L'esame comprende due prove scritte, una prova grafica ed una prova orale che consiste in un colloquio e in una lezione.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma di esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova 6 ore;

2) improvvisazione alla macchina per scrivere di una breve composizione di indole narrativa o di una lettera commerciale su facile tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova mezz'ora.

In queste prove non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma: le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

B) La prova grafica comprende tre saggi:

1) saggio di velocità: copiatura di un brano letterario.

Il candidato dovrà dimostrare di saper scrivere alla velocità di 240 battute al minuto primo — circa quaranta parole — valendosi delle dieci dita.

Durata di questa parte della prova: 10 minuti;

2) saggio di disposizione: copiatura di un brano letterario dialogato o di lettere o documenti commerciali in cui dovranno essere incolonnati numeri anche di sei cifre con decimali.

Durata di questa parte della prova: 30 minuti;

3) copiatura di una lettera commerciale o di un brano letterario nelle tre lingue: francese, tedesco, inglese, senza riguardo alla veocità.

Durata di questa parte della prova: 30 minuti.

C) Il colloquio della durata di 20 minuti, verte sui seguenti argomenti:

1) didattica della dattilografia — cenni storici della macchina per scrivere;

2) La macchina: sue parti e loro funzioni — guasti più comuni e come si possono riparare dal dattilografo; cambio del nastro; varie applicazioni della macchina da scrivere (copie multiple, poligrafo ed apparecchi riproduttori).

D) La lezione, di carattere teorico pratico, della durata di circa venti minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica.

Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Nota. — La seconda prova scritta ed il primo saggio della prova grafica saranno svolti in uno stesso giorno, così pure il secondo ed il terzo saggio della prova grafica.

Il candidato dovrà indicare, nella domanda, quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intende usare nelle prove d esame.

(4527)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4102639) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 50 —